

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5199 del 30/10/2020
Oggetto	Rettifica del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-4112 del 04/09/2020 per l'impianto destinato ad attività di raccolta e trattamento di rifiuti metallici non pericolosi ubicato in Via XXV Aprile 1945 n. 7, Comune di San Giorgio di Piano (BO), intestato alla F.LLI RESCA S.R.L..
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5343 del 29/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno trenta OTTOBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: Rettifica del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-4112 del 04/09/2020 per l'impianto destinato ad attività di raccolta e trattamento di rifiuti metallici non pericolosi ubicato in Via XXV Aprile 1945 n. 7, Comune di San Giorgio di Piano (BO), intestato alla F.LLI RESCA S.R.L..

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Dispone la rettifica del provvedimento di Modifica non Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-4112 del 04/09/2020 per l'impianto in oggetto intestato alla F.LLI RESCA S.R.L. (C.F. 02230720373, P.IVA 00562831206), per rilevate inesattezze nei contenuti dell'Allegato B unito al provvedimento di AUA vigente DET-AMB-2020-2428 del 26/05/2020 (così come modificato dalla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-4112 del 04/09/2020) che viene pertanto sostituito con il documento "Allegato B" unito al presente atto come parte integrante e sostanziale.
- 2) conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto;
- 3) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 4) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

- 5) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- Richiamato il provvedimento di Modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-4112 del 04/09/2020, per l'impianto in oggetto intestato alla F.LLI RESCA S.R.L.. (C.F. 02230720373, P.IVA 00562831206) ed in particolare il relativo allegato;
- Rilevato nell'allegato al suddetto provvedimento due meri errori materiali, in quanto le quantità corrette di rifiuti da indicare nella categoria R13 sono pari a 4.982 t/a (anziché 4,982 t/a), così come le quantità corrette per l'attività R4 sono pari a 17.837 t/a (anziché 17,837 t/a).
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta necessario di rettificare il provvedimento in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della rettifica del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-4112 del 04/09/2020, per sostituire **l'Allegato B unito al provvedimento di AUA vigente DET-AMB-2020-2428 del 26/05/2020 con il documento "Allegato B" unito al presente atto come parte integrante e sostanziale.**
- Sono confermati tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. **DET-AMB-2020-2428 del 26/05/2020** ivi compresa la scadenza di validità fissata al 4/6/2035. Per il provvedimento in essere non sono dovuti oneri istruttori ad ARPAE.

Bologna, data di redazione 29/10/2020

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali²

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

² Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto di proprietà della F.Ili Resca S.r.l sede legale e operativa
sede legale via XXV Aprile, 7, in Comune di San Giorgio di Piano - fraz.
Stiatico (BO)**

ALLEGATO B

**Matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D. Lgs.
152/2006 ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il
recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo**

OGGETTO: F.Ili Resca S.r.l sede legale via XXV Aprile, 7, in Comune di San Giorgio di Piano - fraz. Stiatico (BO). - Codice Fiscale: 02230720373; P.IVA: 00562831206

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, sita in via XXV Aprile, 7, in Comune di San Giorgio di Piano - fraz. Stiatico (BO)

Operazioni di recupero: R4-R13 - Classe 3

Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06. **Rettifica per mero errore materiale**

Vista la segnalazione da parte del consulente della società F.Ili Resca S.r.l inerente il mero errore materiale riportato nelle quantità totali dei rifiuti in ingresso all'impianto come da tabella presente nell'allegato B matrice rifiuti di cui alla DET-AMB-2020-4112 del 04/09/2020. In particolare è stata segnalata la presenza della virgola nelle quantità totali in ingresso all'impianto per l'operazione R13 pari a 4,982 tonn/a invece della corretta indicazione **4.982 tonn/a**, così come per l'operazione **R4** sono state erroneamente indicate pari a 17,837 tonn/a, invece che **17.837 tonn/a**. Verificato quanto segnalato dall'utente.

Si provvede alla rettifica del mero errore materiale e si conferma l'iscrizione al **n. 91990 del 20/07/2015** nel registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna.

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

1. Le tipologie di rifiuti non pericolosi e le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

				t/a	mc*
OPERAZIONE RECUPERO ATTIVITA'	di ed	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	4.982	1.400
TIPOLOGIA		3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER:120101-120102-150104-160117- 170405-191202 200140		
TIPOLOGIA		3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER:110501-110599-120103-120104- 150104-170401-170402-170403-170404- 170406-170407-200140		
TIPOLOGIA		5.1	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi o simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed int. e al D.Lgs. n. 209/03 e privati di pneumatici CER: 160106-160116-160117-160118- 160122		
TIPOLOGIA		5.7	Spezzoni di cavo conduttore di alluminio ricoperto CER: 160216-170402-170411		
TIPOLOGIA		5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto CER: 160118-160122-160216-170411		
		5.16	apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi CER 160214-160216-200136		
TIPOLOGIA		5.19	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dello ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC CER: 160214-160216-200136		
OPERAZIONE RECUPERO ATTIVITA'	di ed	R4	RICICLO/RECUPERO DI METALLI O DEI COMPOSTI METALLICI	17.837	2.576
TIPOLOGIA		3.1.3 lett. c)	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER:120101-120102-150104-160117- 170405- 191202-200140		
TIPOLOGIA		3.2.3 lett. c)	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER:110501-110599-120103-120104- 150104-170401-170402-170403-170404- 170406-170407-200140		

TIPOLOGIA	5.1.3	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili CER:160106-160116-160117-160118-160122		
TIPOLOGIA	5.7.3 lett. a)	Spezzoni di cavo con conduttore alluminio ricoperto CER: 160216-170402-170411		
TIPOLOGIA	5.8.3 lett. a)	Spezzoni di cavo di rame ricoperto CER: 160118-160122-160216-170411		
TIPOLOGIA	5.16	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici, rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi CER: 160214-160216-200136		
TIPOLOGIA	5.19	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dello ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC CER: 160214-160216-200136		

* capacità di stoccaggio istantanea

2 Operazione di recupero R13

- a) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, pari a 4982 tonnellate/anno, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

In particolare:

- tipologia 5.7: massimo 750 tonn/anno
- tipologia 5.8: massimo 1.000 tonn/anno
- tipologia 5.16: massimo 590 tonn/anno
- tipologia 5.19: massimo 1.500 tonn/anno

- b) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M.5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;
- c) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- d) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.;

- e) I rifiuti costituiti da bombole di gas vuote (Cer 160116) potranno essere conferiti solo dopo aver verificato l'avvenuta bonifica eseguita da ditta specializzata. Tale operazione di bonifica dovrà essere attestata da idonea certificazione.

3. Operazione di recupero R4

- a) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R4, pari a 2.576 tonnellate/anno, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

In particolare:

- tipologia 5.1: massimo 3.000 tonn/anno
- tipologia 5.7: massimo 100 tonn/anno
- tipologia 5.8: massimo 1.500 tonn/anno
- tipologia 5.16: massimo 200 tonn/anno

- b) Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R4) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.5/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;
- c) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.;
- d) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- e) Per quanto concerne specificamente la gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), fermo restando che non potranno essere conferiti rifiuti pericolosi, le attività di recupero, mediante trattamento, dei RAEE non pericolosi, di cui alle tipologie 5.16 e 5.19, dovranno essere conformi al d.lgs del 14 marzo 2014, n. 49 e, in particolare, all'art. 18 di detto decreto ed agli allegati VII ed VIII

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal d.lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta ad al D.M. 5/02/1998.

4. Prescrizioni generali

- a) La gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.;
- b) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..
- c) Per quanto non espressamente indicato la gestione dei rifiuti dovrà avvenire, nel rispetto di quanto disposto nella Parte Quarta del d.lgs 152/2006 e s.m.
- d) Nell'impianto sia sempre in uso il rilevatore di radioattività anche mobile al fine di individuare materiali potenzialmente radioattivi.

5. Avvertenze:

- a) Dovrà essere comunicata alla ad ARPAE, quale autorità competente, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, per gli eventuali provvedimenti di competenza nell'ambito del procedimento di AUA (autorizzazione unica ambientale);
- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- c) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;
- d) Ai sensi degli artt. 1 e 2 art. 2 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore della, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione, secondo gli importi in essa determinati.

Ai sensi degli artt. 1 e 2 art. 2 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, **entro il 30 aprile di ogni anno** deve essere effettuato a favore di ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione¹; per la presente attività di recupero l'importo attuale è

1 Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati
F.LLI RESCA AUA SAN GIORGIO DI PIANO RETTIFICA allegato B 23_10_2020 BIS.odt

pari a **387,40 €** che vanno versati a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:

- denominazione e sede legale del richiedente;
- attività per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
- partita IVA e codice fiscale

Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità: bonifico bancario Banca Unicredit SpA **IT05T02008 02435 000104059154**

- e) Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, l'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.

6. Documentazione di riferimento ai fini dei controlli

Si comunica, ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la documentazione tecnica di riferimento aggiornata, allegata alla comunicazione di attività, è costituita dalla documentazione presentata per la modifica non sostanziale di AUA.

Planimetria gestionale e relazione presentata in allegato alla domanda di modifica sostanziale in data 04/12/2020 PG186536/2020 e PG104149/2020 del 20/07/2020 per il CER 191202.

Scheda tecnica R4 e R13 presentata in data 20/07/2020 PG104149/2020.

7. Descrizione

La società F.lli Resca S.r.l gestisce il centro di recupero di rifiuti in oggetto a seguito del rilascio dell'AUA da parte del SUAP determina n° 48273 del 27/11/2015 successivamente modificato con Det-Amb 2020/2428 del 26/05/2020.

In data 20/07/2020, in atti al PG. n. 104149, il tecnico incaricato dotato di procura speciale ha presentato una modifica non sostanziale di AUA riguardo l'inserimento di un codice CER 191202 metalli ferrosi per la tipologia 3.1 inerenti le operazioni di recupero sia per l'operazione R4 che R13, senza modificare la capacità complessiva dell'impianto che rimane pari a 22.819 t/a.

Sono state individuate due aree in planimetria ricomprese nella tipologia 3.1

La società è in possesso della certificazione 333/2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti (and of waste), come da certificato allegato alla domanda n° 13104Q/333/01/2017.

SINADOC **27572/2020**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.